

ALTA TENSIONE

IL VERDETTO Dopo l'attacco al cantiere di Chiomonte

La Cassazione annulla l'accusa di terrorismo per i No Tav incarcerati

*La decisione torna al Tribunale del Riesame
La Procura: «Soltanto una questione formale»*

→ La decisione è arrivata pochi minuti prima di mezzanotte, quando i giudici chiamati a stabilire le sorti dei quattro attivisti No Tav accusati di "terrorismo" hanno terminato la lunga camera di consiglio e comunicato il verdetto. Un verdetto che recita così: «La Suprema Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a e b e rinvia per nuovo esame davanti al tribunale di Torino». Che tradotto, suona più o meno così: il reato di "atto di terrorismo con ordigni esplosivi" va ridiscusso davanti ai giudici di Torino. Giudici che dovranno pertanto pronunciarsi e stabilire se l'accusa di "terrorismo" potrà essere o meno pronunciata ancora nei confronti di Claudio Alberto, 24enne di Ivrea, Mattia Zanotti, 30 anni, di Milano, Chiara Zenobi, 42 anni, di Torino, e Niccolò Blasi, 25enne residente a Torino. Sono loro i quattro attivisti No Tav per i quali i sostituti procuratori Andrea Padalino e Antonio Rinaudo avevano

chiesto il giudizio immediato per l'assalto portato al cantiere di Chiomonte nel maggio di un anno fa. Il processo nei confronti dei quattro avrà inizio il 22 maggio. Per la procura, la decisione della Cassazione riguarderebbe solo un aspetto formale che andrà chiarito al più presto e che non porterà comunque alla scarcerazione degli attivisti, rinchiusi in carcere da metà dicembre.

L'attacco al cantiere Tav di Chiomonte dello scorso maggio era stata un'azione terroristica perché «idonea, per contesto e natura, ad arrecare grave danno al Paese»



L'attacco al cantiere Tav di Chiomonte dello scorso maggio era stata un'azione terroristica perché «idonea, per contesto e natura, ad arrecare grave danno al Paese»

→ A tradire i quattro No Tav sarebbero stati i telefonini, nonostante la precauzione di spegnere gli apparecchi per tutta la durata dell'attacco. Era stata la procura di Bologna a fornire gli elementi giusti agli investigatori torinesi. Proprio il giorno dopo l'attacco, infatti, gli inquirenti felsinei, che si stavano occupando di un traffico di stupefacenti attraverso anche l'analisi di utenze appartenenti a extracomunitari, avevano colto alcune comunicazioni che lasciavano intendere come i quattro soggetti poi fermati avessero preso parte all'attacco notturno al cantiere di Chiomonte.



Tav di Chiomonte era stata un'azione terroristica perché «idonea, per contesto e natura, ad arrecare grave danno al Paese» e perché «posta in essere allo scopo di costringere i pubblici poteri ad astenersi dalla realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza internazionale». Si è trattato, avevano scritto i giudici, di «un'azione connotata da organizzazione strategica assimilabile a quella militare». Lobbisti dei No Tav, per il Riesame, era abbastanza chiaro: impedire o ritardare la realizzazione dell'opera e arrecare al nostro Paese un «danno d'immagine a livello internazionale». «La condotta degli indagati - avevano quindi aggiunto i giudici in un passaggio successivo - si inserisce nell'ambito di azioni volte a impedire la realizzazione della linea ferroviaria dell'alta velocità attraverso una opposizione, anche violenta, perdurante da anni».

[g.fal.]



«La condotta degli indagati si inserisce nell'ambito di azioni volte a impedire la realizzazione dell'opera attraverso una opposizione violenta e perdurante da anni»

L'ATTENTATO

Nella vicenda sotto la lente della Suprema Corte per la prima volta è stato applicato il reato del "270 sexes", che punisce l'attentato con finalità terroristiche. L'atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi oltre che la detenzione di armi da guerra e danneggiamenti. Il Riesame di Torino, lo scorso gennaio, aveva sostenuto che «è ravvisabile la finalità di terrorismo» e che l'azione condotta dagli attivisti nel maggio 2013 «è stata idonea, per contesto e natura, a cagionare grave danno al Paese. È stata posta in essere allo scopo di costringere i pubblici poteri ad astenersi dalla realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza internazionale»

